



Ufficio del veterinario cantonale

www.ti.ch/vet

Comunicazione del 23 ottobre 2020

ovicaprini rinselvatichiti o incustoditi

Presenza di ovicaprini rinselvatichiti e/o incustoditi nel periodo invernale

L'Ufficio del veterinario cantonale (UVC) e l'Ufficio della caccia e della pesca (UCP), tengono nuovamente ad affrontare la problematica, che si protrae ormai da anni, relativa alla presenza di singoli esemplari o gruppi di ovicaprini rinselvatichiti o lasciati incustoditi durante il periodo invernale.

Questo comportamento da parte dei proprietari è chiaramente in contrasto con la legislazione in materia di protezione degli animali (LPAn e OPAn), di epizoozie (LFE e OFE), e di caccia e protezione dei mammiferi e uccelli acquatici (LCP e OCP).

Oltre a non rispettare il benessere animale e la legislazione vigente, questo modo di agire, contribuisce notevolmente all'imbastardimento (ibridazione) della popolazione di stambecchi (*Capra ibex*) sul nostro territorio con conseguente impoverimento della genetica della fauna locale.

Le disposizioni dell'Ufficio del veterinario cantonale concernenti l'alpeggio e il pascolo comunitario, valide per l'anno 2020, regolano esaustivamente gli obblighi ai quali sono tenuti i responsabili dell'alpeggio e dei pascoli comunitari, nonché i detentori degli animali.

Queste disposizioni d'alpeggio prevedono alla fine dell'estivazione, lo scarico di tutti gli animali dagli alpeggi e dai pascoli comunitari.

La sorveglianza degli animali alpeggiati, in special modo per gli ovini e i caprini, deve essere regolare (almeno una volta la settimana). Ciò ha lo scopo di evitare l'inselvatichimento degli animali in autunno e l'impossibilità di una loro riconduzione nell'azienda di provenienza.

Al di fuori del periodo dell'alpeggio, tutti gli animali devono avere libero accesso a un riparo, e ricevere cure e un'alimentazione adeguate. Al detentore è fatto obbligo di controllare gli animali almeno 1 volta al giorno, e nel periodo delle nascite almeno due volte al giorno (Ordinanza sulla protezione degli animali artt. 1-6, Ordinanza dell'USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici, artt. 7 e 7a).

Pure l'Ordinanza federale sulle epizootie, disciplina gli obblighi ai quali sono tenuti i proprietari e detentori di animali. L'articolo 59 per l'appunto recita: "I detentori devono accudire e curare gli animali in modo adeguato e prendere i provvedimenti necessari per mantenerli sani. Devono collaborare con gli organi della polizia epizootica nell'attuazione di provvedimenti nei propri effettivi, come la sorveglianza e l'analisi degli animali, la registrazione, l'identificazione, la vaccinazione, l'uccisione e il carico,...." Questo punto riguarda inoltre la prevenzione e la lotta a malattie, quali ad esempio l'afta epizootica, la malattia della lingua blu, e la CAE. Malattie, queste, che possono avere conseguenze molto gravi per l'economia del nostro territorio ed essere facilmente trasmesse alla fauna selvatica indigena.

Al fine di garantire la tracciabilità degli animali e una maggior sicurezza delle derrate alimentari di origine animale, dal 1° gennaio 2020, è entrato in vigore l'obbligo dell'identificazione univoca degli ovicapri con doppia marca auricolare, e di registrazione dei singoli animali nella banca dati sul traffico degli animali (BDTA) come già avviene per i bovini. Ciò significa che tutti gli ovicapri nati dopo il 01.01.2020 devono essere identificati con doppia marca auricolare; per quelli nati prima del 01.01.2020 vige un termine transitorio con disposizioni differenti per pecore e capre.

Di transenna osserviamo inoltre che, anche se non di competenza dei nostri uffici, nel periodo invernale è vietato il pascolo nel bosco.

Pertanto, alla luce di quanto esposto sopra e nel rispetto della legislazione vigente, con l'inizio del periodo di foraggiamento invernale, che inizia il 1° novembre di ogni anno, tutti gli animali ancora vaganti dovranno essere recuperati e stabulati nelle aziende di appartenenza. Logicamente se le condizioni meteorologiche lo richiedono gli animali devono essere recuperati e stabulati anche prima di questo termine.

Ciò significa che un'eventuale presenza di animali inselvaticiti o lasciati incustoditi al di fuori dei pascoli aziendali nel periodo invernale non sarà più tollerata.

Chiediamo pertanto, in base all'articolo 5 della Legge di applicazione alla legge federale sulla protezione degli animali, di segnalare subito ai nostri uffici, l'eventuale presenza di animali rinselvaticiti o di animali non custoditi nel periodo invernale nel comprensorio del vostro comune procedendo come segue:

A) Animali senza marca auricolare o impossibilità di risalire al detentore

- avviso da esporre all'albo comunale;
- segnalare la problematica all'UVC indicando specie, numero indicativo di animali, luogo di stazionamento (se conosciute le coordinate) e misure già intraprese dal Comune;
- informare l'UVC sull'esito dell'avviso;
- l'Autorità cantonale procederà ad attuare interventi sostitutivi volti a ripristinare la situazione di conformità, in applicazione alla legislazione e al regolamento sulla caccia e protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici, di protezione degli animali e di epizootie (abbattimento degli animali);

B) Animali identificati o animali senza marca di cui si conosce il detentore

- segnalare la problematica all'UVC indicando il detentore degli animali, specie, numero indicativo, luogo di stazionamento (se conosciute le coordinate) e le misure intraprese dal Comune;

- l'Autorità cantonale attuerà interventi sostitutivi volti a ripristinare la situazione di conformità, in applicazione alla legislazione e al regolamento sulla caccia e protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici, di protezione degli animali e di epizootie. (Abbattimento degli animali da parte dell'UCP previo consenso del proprietario o abbattimento da parte del proprietario o da persona da lui incaricata su previa autorizzazione dell'UCP entro 7 giorni, recupero degli animali e stabulazione in azienda da parte del proprietario o da persona da lui incaricata entro 7 giorni, recupero/riconsegna o abbattimento da parte dell'Autorità cantonale);
- le spese derivanti saranno poste a carico del proprietario, e se del caso, verrà avviata una procedura contravvenzionale nei suoi confronti, e/o in aggiunta una denuncia formale per abbandono di animali;

Ringraziamo per la collaborazione e porgiamo i nostri migliori saluti.

Ufficio del veterinario cantonale

Ufficio del veterinario cantonale

Via Dogana 16

6500 Bellinzona

tel. +41 91 814 41 00

fax +41 91 814 44 44

dss-uvc@ti.ch

